



**COMUNE DI BOTRUGNO**

**PROVINCIA DI LECCE - REGIONE PUGLIA**

Piazza Indipendenza, 6 - 73020 Botrugno (LE)

Tel. 0836/992213 Telefax. 0836/997205

C.F. 83000810750 - P.I. 01796770756

**ORDINANZA N° 3 Del 24/01/2021**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

**IL SINDACO**

**RICHIAMATE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTI:**

il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» con il quale è stata prorogata al 31 gennaio 2021 la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19» (GURI 7 settembre 2020, n. 222);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” (GURI 18 ottobre 2020, n. 258);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” (GURI 25 ottobre 2020, n. 265);

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

**RICHIAMATE** le ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 (GURI 13 agosto 2020, n. 202), 16 agosto 2020 (GURI 17 agosto 2020, n. 204), 21 settembre 2020 (GURI 21 settembre 2020, n.234), 25 settembre 2020 (GURI 26 settembre 2020, n. 239), 7 ottobre 2020 (GURI 8 ottobre 2020, n. 249), 21 ottobre 2020 (GURI 22 ottobre 2020, n. 261), 21 ottobre 2020 (GURI 22 ottobre 2020, n. 262);

**PRESO ATTO** che è stato rilevato un caso di positività al Virus Covid – 19 di un cittadino le cui figlie frequentano la Scuola dell'Infanzia del Plesso di Via G. Donizetti;

**DATO ATTO** che, per il principio di prudenza, si rende necessario adottare misure limitative alla circolazione del virus;

**RITENUTO** necessario adottare misure precauzionali di contenimento dell'epidemia e provvedimenti in materia di sanità pubblica, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, relativi allo svolgimento e all'organizzazione delle attività scolastiche, predisponendo una straordinaria ed accurata attività di sanificazione dell'edificio della Scuola dell'Infanzia ubicato in via G. Donizetti;

**RITENUTO**, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

**VISTI:**

- l'art. 32 “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria” del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);
- l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 in ordine alla competenza del Sindaco ad assumere provvedimenti a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;
- l'art. 12 “Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile” del D. Lgs n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;

**ORDINA**

per le motivazioni citate in premessa:

**la chiusura della Scuola dell'Infanzia – “Madre Teresa di Calcutta”, ubicata in Via G. Donizetti;**

**con decorrenza immediata e sino a tutto il 29 Gennaio 2021**

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata:

- al Sig. Prefetto;
- al Sig. Presidente della Regione Puglia;
- al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Nociglia;
- alla Polizia Locale del Comune di Botrugno;
- al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano;
- al responsabile dell’ente gestore del servizio mensa scolastica;

perché curino, secondo competenza e come disposto, l'applicazione e l'ottemperanza del presente provvedimento da parte dei cittadini destinatari della stessa,

**DISPONE**

la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Botrugno e che ne sia diffusa la

conoscenza con ogni mezzo idoneo,

### **AVVERTE**

che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19,

### **AVVERTE inoltre**

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo Codice del Processo Amministrativo, ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 24 Gennaio 2021

 **Il Sindaco**  
**Silvano MACCULI**

